

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 1

(Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005.

2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.